

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 4 settembre 2017



AGEVOLAZIONI EDILIZIE

Sole 24 Ore	04/09/17	P. 29	Tre bonus a scelta per le riqualificazioni	Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci	1
--------------------	----------	-------	--	--	---

AVVOCATI

Italia Oggi	04/09/17	P. V	Preventivo, tutto nero su bianco	Gabriele Ventura	4
--------------------	----------	------	----------------------------------	------------------	---

EXPORT

Sole 24 Ore	04/09/17	P. 1-7	Dall'export di servizi 95 miliardi di ricavi	Micaela Cappellini	6
--------------------	----------	--------	--	--------------------	---

TARIFFE AVVOCATI

Italia Oggi	04/09/17	P. IV	La tariffa agganciata al tempo	Maria Domanico	9
--------------------	----------	-------	--------------------------------	----------------	---

UNIVERSITÀ

Corriere Della Sera	04/09/17	P. 21	Ricerca di base, Fedeli aumenta di 400 milioni i fondi agli atenei	Francesca Basso	12
----------------------------	----------	-------	--	-----------------	----

Agevolazioni. Ogni opzione esclude le altre ma la valutazione è dettata da fattori non solo economici: pesano le procedure burocratiche e i tempi di «incasso»

Tre bonus a scelta per le riqualificazioni

Su molti interventi convergono detrazione fiscale del 50%, ecobonus e contributi del conto termico

PAGINA A CURA DI
Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

■ Bonus ristrutturazioni, ecobonus e conto termico: fino a fine anno sono almeno tre le alternative per fruire di un sostegno economico quando si effettuano interventi di riqualificazione in casa. Si tratta però di misure differenti e non cumulabili: imboccata una strada, non è possibile cambiare idea in corsa.

Iniziamo dalle detrazioni fiscali. Gli interventi che beneficiano della detrazione Irpef e Ires del 65% per il risparmio energetico possono - in generale e in alternativa - beneficiare della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni del 50% (anche in assenza di opere edilizie). Entrambe recuperabili in dieci rate (a capienza fiscale).

Pergli interventi su singole unità immobiliari, entrambe le misure sono in scadenza il 31 dicembre: salvo proroghe con la legge di Bilancio dal 2018 resterà solo la versione "a regime" del 50%, cioè il 36% con una spesa massima di 48mila euro.

Pergli interventi su parti comuni condominiali la situazione è differente. L'ecobonus è attualmente applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di aumentare la detrazione fino al 70% per gli interventi sull'involucro dell'edificio che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda o al 75% per i lavori che migliorano la prestazione invernale ed estiva (qualità media del Dm 26 giugno 2015).

Le spese per opere su parti comuni che non rispettano i requisiti tecnici per accedere all'ecobonus, invece, potranno avere la detrazione per il recupero edilizio al 50% fino al 31 dicembre, mentre dal 2018 scenderanno al 36 per cento.

Il bonus più elevato (65%) ha un ambito più ristretto, perché premia le specifiche tipologie di interventi individuati dalla legge 296/2006 (i dettagli della procedura su: www.acs.enea.it). La detrazione del 50% sul recupero edilizio, al contrario, ha un confine più ampio: l'unico vincolo è che sono esclusi, nelle singole unità, lavori di manutenzione ordinaria (la semplice pittura di un muro o il rifacimento delle piastrelle di un bagno, ad esempio), agevolati invece quando si interviene sulle parti comuni.

Totalmente diversa la logica

75 per cento

L'ecobonus extralarge

Per gli interventi che migliorano anche la prestazione «estiva»

del conto termico (previsto a regime per gli anni a venire).

È un contributo diretto, erogato poche settimane dopo la fine dei lavori e anche in una soluzione unica, quando la cifra è al di sotto dei 5mila euro.

Copre, per i privati, solo interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Tra cui, la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore o con caldaie, stufe e apparecchi a biomassa (legna, cippato, pellet, eccetera), l'installazione di collettori solari termici, la sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore, la sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi ibridi.

Verifichiamo ora come funzio-

na l'incrocio (si vedano anche le schede a fianco redatte sulla base delle procedure Enea, agenzia delle Entrate e Gse).

Ad esempio per l'acquisto di un condizionatore con pompa di calore, si può ricorrere sia al 50% che al 65% oppure, ancora, chiedere il contributo del conto termico. La scelta - apparentemente libera - è di fatto vincolata. Perché se il condizionatore viene inserito ex novo (senza sostituire un impianto esistente) l'ecobonus e il conto termico non possono essere usati. Così anche se l'impianto non è ad alta efficienza, se l'impianto è ad alta efficienza, invece, a orientare la scelta è anche il criterio economico. L'ecobonus e il 50%, infatti, permettono di recuperare una quota maggiore della spesa, ma in dieci anni. Con il conto termico il contributo può valere anche la metà rispetto al 65%, ma le spese si recuperano in un'unica soluzione a pochi mesi dalla fine dei lavori e senza inconvenienti di incapienza fiscale.

Da aprile, poi, il conto termico permette di effettuare i lavori e "scaricare" sull'impresa che li esegue l'onere di incassare l'incentivo legato all'intervento, in cambio di uno sconto equivalente sul prezzo di esecuzione (il «mandato irrevocabile di incasso»).

Per l'ecobonus, esiste la possibilità di cessione del credito a fornitori, altri soggetti privati e banche, ma solo per i soggetti incapienti e per i lavori condominiali agevolati al 65, 70 e 75 per cento. Proprio per disciplinare la cessione alle banche è intervenuto il provvedimento delle Entrate prot. 165110/2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto scorso). Al contrario, i condomini non incapienti possono cedere solo il 70 e 75%, e mai alle banche e agli intermediari finanziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La mappa delle misure fino al 31 dicembre 2017

CLIMATIZZAZIONE CON POMPA DI CALORE

Detrazione Irpef 50%

Scatta anche per impianti non ad alta efficienza, purché sia integrata la funzione riscaldamento invernale (anche a completamento di un impianto esistente). La detrazione si recupera in 10 anni. A parte eventuali pratiche edilizie e assensi condominiali (di solito non necessari) serve il bonifico parlante

Detrazione Irpef-Ires 65%

Riservata a impianti ad alta efficienza (caldo/freddo) in sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente. Detrazione in 10 anni con bonus massimo di 30mila euro. Tra i principali adempimenti, oltre a bonifico parlante e ad eventuali assensi condominiali, occorre inviare all'Enea entro 90 giorni da fine lavori una scheda descrittiva dell'intervento. Da conservare l'asseverazione di un tecnico (anche autocertificata dal produttore sotto i 100kW). Non serve certificazione energetica

Conto termico

Possibile solo in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente. Il contributo si recupera a fine lavori e anche in una sola rata se fino a 5mila euro, ma l'apparecchio deve rientrare fra quelli del catalogo. In genere, la cifra che si raggiunge è circa la metà rispetto al 65 per cento

IMPIANTO A BIOMASSA

Detrazione Irpef 50%

È ammessa solo se l'installazione rientra in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia. Copre anche la posa in opera. A parte eventuali pratiche edilizie e assensi condominiali (di solito non necessari) serve solo il bonifico parlante

Detrazione Irpef-Ires 65%

Dopo la legge di stabilità 2015 sono due le opzioni. La più semplice sotto l'aspetto burocratico (ammessa anche se l'intervento non è inserito in un più ampio progetto di efficientamento energetico a differenza della possibilità offerta dal comma 344, articolo 1, legge 296/2006) è quella del comma 347 sempre della legge 296. Consente l'inserimento di un nuovo impianto anche in stabile privo in precedenza. Per le procedure si veda www.acs.enea.it/vademecum

Conto termico

Prevede un contributo variabile secondo parametri ben definiti, tra cui la zona climatica. Offre il vantaggio di poter recuperare parte della spesa anche in un'unica soluzione a fine lavori con un bonifico su conto corrente. Ma il contributo a fondo perduto è ridotto anche della metà rispetto al 65 per cento. Il conteggio preciso dipende da fattori da valutare caso per caso

PANNELLI SOLARI TERMICI

Detrazione Irpef 50%

Sempre prevista per l'installazione di pannelli solari termici. La metà della spesa si recupera in dieci anni con detrazione dall'Irpef. A parte eventuali pratiche edilizie e assensi condominiali (di solito non necessari tranne le installazioni nei centri storici) occorre solo il bonifico parlante

Detrazione Irpef-Ires 65%

È prevista per un massimo di detrazione di 60mila euro e copre anche impianti installati in autocostruzione. Oltre al bonifico parlante e a eventuali assensi edilizi e condominiali, occorre inviare all'Enea, entro 90 giorni da fine lavori, una scheda dell'intervento. Da conservare fra i documenti l'asseverazione di un tecnico (oppure autocertificazione del direttore lavori)

Conto termico

L'incentivo viene calcolato secondo una formula che tiene conto di molti fattori: superficie lorda dell'impianto, energia termica prodotta, coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta, zona climatica. Fino a 5mila euro il contributo si recupera subito a fine lavori in un'unica tranche. Ma quasi mai si riesce a raggiungere una copertura pari al 65% dell'investimento iniziale

a cura del Centro studi Confappi-Fna

SOSTITUZIONE INFISSI

Detrazione Irpef 50%

L'incentivo scatta come ristrutturazione dell'esistente (anche senza raggiungere soglie prefissate di isolamento termico, misurato in termini di trasmittanza). La spesa si recupera in dieci anni come detrazione solo a capienza Irpef. A parte eventuali pratiche edilizie e assenti condominiali (di solito non necessari) occorre solo il bonifico parlante

Detrazione Irpef-Ires 65%

Previsto per sostituzione di finestre (compresi infissi) già esistenti e se l'intervento garantisce un certo miglioramento della cosiddetta trasmittanza (valore tecnico). Il tetto di detrazione è di 60 mila euro. Per le singole unità immobiliari all'Enea va trasmesso il contenuto dell'allegato F del decreto edifici (anche autocompilato dal privato). Per opere più complesse, come gli interventi sulle parti comuni, occorrono attestato di qualificazione energetica e scheda descrittiva dell'intervento. Necessario anche l'Ape (da conservare)

Conto termico

Il contributo a fondo perduto per questo tipo di intervento non è previsto per i privati ma solo per la pubblica amministrazione

RIFACIMENTO FACCIATA

Detrazione Irpef 50%

Trattandosi di opera di manutenzione ordinaria non è ammessa per le singole unità immobiliari a meno che il rifacimento, anche parziale, comporti modifiche di materiali o colori. In condominio, invece, è sempre ammesso a godere della detrazione che spetta ai singoli condomini in ragione delle differenti quote millesimali (e sempre a capienza Irpef). Serve il bonifico parlante a cura dell'amministratore

Detrazione Irpef-Ires 65-70%

Scatta se contestualmente alla facciata viene migliorata anche l'efficienza energetica dell'involucro ad esempio, con la coibentazione dell'involucro in grado di raggiungere elevate prestazioni termiche. In questo caso, all'Enea vanno trasmessi attestato di qualificazione energetica e scheda descrittiva dell'intervento. Fra la documentazione da conservare, anche l'Ape. La detrazione arriva al 70% se i lavori interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda. In questo caso, cambiano le regole sulla documentazione da conservare o trasmettere

Conto termico

Il contributo a fondo perduto per questo intervento non è previsto per i privati ma solo per la Pa

Dal 29 agosto scorso al via le nuove regole per gli avvocati. Gli Ordini in campo

Preventivo, tutto nero su bianco

Anche l'eventuale mediazione va calcolata tra i costi

DI GABRIELE VENTURA

Al via il preventivo obbligatorio per gli avvocati. E gli ordini danno le prime indicazioni agli iscritti con fac-simili di contratti da presentare ai clienti. È il caso dell'Ordine degli avvocati di Potenza, che ha diramato un esempio di preventivo e conferimento di incarico professionale (si veda anche *ItaliaOggi* del 29 agosto scorso). Ricordiamo che la legge sulla concorrenza (n. 124/2017) approvata a inizio agosto introduce per tutti i professionisti l'obbligo di preventivo scritto, a partire dal 29 agosto scorso (si veda *ItaliaOggi* del 29 agosto). Per quanto riguarda gli avvocati, il comma 141, lettera d) modifica l'art. 13, comma 5 dell'ordinamento professionale forense (legge n. 247/2012), eliminando il riferimento alla richiesta del cliente relativamente all'obbligo di preventivo scritto. Per quanto riguarda il fac-simile messo a punto dal Coa di Potenza, l'avvocato deve anzitutto stabilire le condizioni contrattuali, dalla stima del costo per l'assistenza stragiudiziale volta alla definizione bonaria della controversia, compresa l'eventuale procedura di mediazione, alla tariffa per la fase giudiziale di primo grado fino alla prima udienza di trattazione. Infine, va indicato il costo della fase giudiziale di primo grado dalla memoria fino a sentenza, intendendo tutte le somme indicate come comprensive di ogni ragione di credito del professionista. Da indicare, inoltre, che il compenso pattuito è ritenuto congruo da entrambe le parti, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara anche di essere consapevole e informato del particolare grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa i futuri oneri ipotizzabili. Da mettere nero su bianco, poi, l'impegno del cliente a pagare all'avvocato tutti i preavvisi di parcella che provvederà ad emettere

in acconto o a saldo entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi, con indicate le scadenze di pagamento. L'avvocato deve specificare anche che il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del contratto e autorizza l'avvocato stesso all'immediata rinuncia al mandato con esonero da ogni responsabilità. Una ulteriore clausola da inserire nel preventivo prevede l'obbligo, per il cliente, di corrispondere al legale l'importo previsto a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte. Nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato. Infine, va messo nero su bianco che, in caso di recesso, rimane l'obbligo per il cliente di corrispondere all'avvocato, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui viene esercitato il recesso e il 12,5% sull'intero compenso previsto fino alla sentenza. La penale è calcolata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio. Vanno indicati gli estremi della polizza assicurativa.

—© Riproduzione riservata—

IL FAC-SIMILE MESSO A PUNTO DALL'ORDINE DI POTENZA

Così il conferimento dell'incarico

Con la presente il Sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____ Via _____, in proprio o quale legale rapp.te p.t., della società _____, con sede legale in _____, (P.Iva _____), come da visura CCIAA che si allega, identificato dall'Avv. _____ del Foro di _____ a mezzo documento di identità n. _____

Ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge

CONFERISCE

All'Avv. _____, l'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia insorta o insorgenda avente ad oggetto _____ e il cui valore è pari Ad € _____

PATTUISCE

A) con il predetto legale, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali alle seguenti condizioni:

1) quanto ad € _____ per l'assistenza stragiudiziale volta alla definizione bonaria della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta con il dlgs 28/2010, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, Cnp e Iva

2) quanto ad € _____ per la fase giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, Cnp e Iva

3) quanto ad € _____ per la fase giudiziale di primo grado (dalla memoria 183 c.p.c. comprese sino a sentenza) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, Cnp e Iva.

Le somme sopra menzionate debbono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato di cui al dpr 115/2002, spese di Ctu o Ctp, imposta di registro ecc...), sarà a carico esclusivamente del

cliente e dallo stesso pagata direttamente o anticipata al professionista a semplice richiesta scritta.

B) il compenso pattuito è ritenuto da ambo le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato; il Sig. _____ dichiara di essere consapevole ed informato del particolare grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri futuri ipotizzabili.

C) il sig. _____ si impegna a pagare all'Avv. _____, tutti i preavvisi di parcella che questi provvederà ad emettere in acconto o a saldo entro e non oltre, 15 giorni dal ricevimento degli stessi, a tale riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento:

Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il legale nominato all'immediata rinuncia al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal Codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore.

D) il sig. _____ è obbligato a corrispondere al legale l'importo risultante dal presente contratto a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte, nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

Il legale è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché, a trattenere in compensazione eventuale somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito

E) il professionista potrà delegare per lo svolgimento della prestazione propri collaboratori o sostituti sotto la sua responsabilità;

F) il sig. _____, di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito

e si impegna a mettere a disposizione dell'Avv. _____, quanto necessario per esercitare le difese.

G) il caso di raggiungimento di accordo conciliativo il cliente verserà quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, l'ulteriore compenso di € _____, oltre CNP e IVA;

H) In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% sull'intero compenso risultante dalla sommatoria degli importi sub 1,2,3 di cui all'articolo A, del presente contratto.

Tale penale è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.

Si da atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa _____

Si allegano informativa sulla privacy, informativa sulla mediazione ex Dlgs 28/2010 e copia documenti identificativi del cliente

Firma cliente

Firma Avvocato

Per approvazione espressa della clausola sub B) nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Firma del cliente

Clausole vessatorie: per approvazione espressa delle clausole C, D, E, F, G, H

Firma del cliente

(Da esaminare con cura e modificare secondo l'esigenze dei singoli casi e le nuove disposizioni in materia)

Fonte: Ordine degli avvocati di Potenza

Il nostro Paese è al 15° posto a livello mondiale

Dall'export di servizi 95 miliardi di ricavi

■ A fine 2017 varrà 95 miliardi di euro l'export italiano di servizi, una voce della nostra bilancia commerciale di cui non si parla spesso ma che rappresenta il 18% di tutte le nostre esportazioni nel mondo.

A differenza del comparto beni, dove l'Italia è decima nella classifica mondiale dei maggiori esportatori, nel segmento dei servizi il no-

stro Paese è al 15° posto.

Ma le prospettive di crescita sono positive e superiori rispetto al segmento beni, soprattutto perché sotto la voce servizi vanno ascritti anche quelli informatici e digitali, dall'e-commerce ai programmi di automazione industriale, per i quali l'Italia può giocare le sue carte.

Micaela Cappellini ▶ pagina 7



Internazionalizzazione. Per questo comparto il nostro Paese è quindicesimo nella graduatoria mondiale degli esportatori

L'export di servizi vale 95 miliardi

Per l'Italia è un quinto della bilancia commerciale - Crescono le prospettive per quelli digitali

Micaela Cappellini

■ A fine anno varrà 95 miliardi di euro, poco meno di un quinto di tutte le nostre esportazioni, eppure non se ne parla quasi mai. Stiamo parlando dell'export di servizi, una fetta della nostra bilancia commerciale sotto la quale rientra una gamma di attività molto variegata: si va dai servizi finanziari a quelli legali, dai trasporti alle telecomunicazioni, fino addirittura a una cena al ristorante, se a pagare il conto è un turista straniero. Ma soprattutto, rientra in questa sezione una delle categorie più promettenti dell'export di servizi, quelli informatici e digitali, e tra questi l'e-commerce è naturalmente il sorvegliato numero uno: secondo eMarketer, le vendite online nel mondo valgono già oggi il 10% del totale del mercato retail e nel giro di altri quattro anni si aggiudicheranno una quota di oltre il 15%.

Chi dell'export di servizi informatici ha già fatto il suo cavallo di battaglia per esempio è l'India: fra aggiornamenti del software, customer care a distanza e compilazione di analisi cliniche, per New Delhi i servizi rappresentano già oggi il 36% di tutto l'export del Paese. Anche in Kenya, grazie al turismo da una parte e alle telecomunicazioni dall'altra, i servizi costituiscono oltre il 40% delle esportazioni, mentre in Gran Bretagna i servizi finanziari e quelli assicurativi rappresentano circa il 44% della bilancia commerciale.

E in Italia? «Se sul fronte dell'export di beni siamo il decimo Paese al mondo - ricorda Alessandro Terzulli, chief economist di Sace - con una quota del mercato totale di quasi il 3% e 417 miliardi esportati nel 2016, su quello dell'export di servizi siamo solo quindicesimi, con una fetta di circa il 2,1%». Fatto cento il totale delle nostre esportazioni, i servizi oggi rappresentano il 18% del totale, contro una media mondiale del 23%. La buona notizia, però, è che si tratta di una fetta in crescita: «Le nostre stime da qui al 2020 - prosegue Terzulli - parlano di una crescita media annua del 4% per l'export di beni, e del 4,3 per i servizi. Più precisamente, la crescita

dei servizi subirà un'accelerazione a partire dal 2019, quando il totale del loro export sfonderà per la prima volta il tetto dei 100 miliardi all'anno».

Di questi miliardi, oggi, la parte più consistente - circa il 40% - proviene dal turismo: non dimentichiamoci che l'Italia è il quinto Paese al mondo per afflusso di visitatori stranieri. Ma anche nel nostro Paese i servizi digitali costituiscono una prospettiva promettente: «L'Italia - prosegue Terzulli - sta investendo molto nelle piattaforme e-commerce per far sbarcare le proprie aziende medio-piccole su mercati che per loro sarebbero altrimenti irraggiungibili, per

esempio la Cina. Prova ne è l'accordo con Alibaba per creare sul portale una sezione Italia, che faccia da vetrina di sistema e da volano per l'export. Con l'e-commerce è vero che si esporta un bene, ma è anche vero che si vende un servizio. E le potenzialità sono notevoli: la Gran Bretagna ha recentemente calcolato che sfruttando al meglio l'economia digitale, il suo Pil potrebbe mettere a segno un'extra-crescita compresa fra lo 0,4 e lo 0,7%».

Le chance dell'Italia nel settore dei servizi informatici non si limitano solo all'e-commerce, ma riguardano anche i processi di efficientamento e automazione nei quali il nostro Paese ha molto da insegnare: dal controllo di produzione nell'industria meccanica all'agricoltura, fino ad arrivare all'Internet delle cose: «L'Ocse - spiega Terzulli - sostiene che anche nell'esportazione di un bene vada calcolata una parte di export di servizi, che può andare dalla logistica al design, all'assistenza post-vendita. È stato stimato che i servizi costituiscono circa il 30% del valore aggiunto delle merci esportate: significa che di quel 78% dell'export mondiale che fa capo alla sezione beni, un terzo circa andrebbe comunque ascritto ai servizi». E anche qui, appunto, le potenzialità sono molte.

Sel'Italia è solo il 15esimo Paese al mondo, nella classifica dei migliori esportatori di servizi sventano gli Stati Uniti, con oltre il 14% del mercato mondiale; seguono il Regno Unito, con una fetta del 7,3% - per la maggior parte finanziaria - e la Cina, con il 6 per cento. Persino l'India, con il 3,3%, supera l'Italia. Ma per cercare i Paesi a maggior crescita futura bisogna guardare a Est: «La Corea del Sud sta avanzando rapidamente sul fronte dei servizi - ricorda Terzulli - così come l'Indonesia e le Filippine. La stessa Cina punta molto sul digitale, dalla telefonia 5 G all'e-commerce». E proprio i Paesi emergenti sono quelli a mostrare il maggior dinamismo: dal 2010 a oggi il loro export di servizi è cresciuto del 37%, contro un aumento del 18% registrato fra le economie più avanzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PREVISIONI

Secondo Sace da qui al 2020 l'export di beni aumenterà in media del 4% all'anno, mentre quello di servizi segnerà un +4,3%

IN ITALIA

18%

La quota dei servizi
L'Italia è sotto la media mondiale del 23%: nel nostro Paese infatti l'export di servizi rappresenta il 18% di tutto l'export totale

100 miliardi

Il traguardo nel 2019
Grazie a un tasso di crescita medio annuo del 4,3% da qui al 2020, entro due anni l'export italiano del segmento servizi supererà per la prima volta la soglia dei 100 miliardi di euro di valore


40%

La fetta del turismo
Dei servizi esportati dall'Italia, il turismo costituisce ancora la parte più consistente: il nostro è ancora il quinto Paese al mondo per afflusso di visitatori stranieri

Le cifre in gioco


LE DUE ANIME DELL'EXPORT

Andamento % del valore dell'export di beni e di quello di servizi nel mondo



EXPORT BENI NEL MONDO

16.156
Miliardi di dollari



EXPORT SERVIZI NEL MONDO

4.826
Miliardi di dollari


PRINCIPALI ESPORTATORI DI SERVIZI

Valori in percentuale sul totale dell'export mondiale di servizi



EXPORT DI SERVIZI

Valore in miliardi di dollari e variazione percentuale, 2010-2015



Fonte: Sace

Tre recenti ordinanze della Corte di cassazione in materia di compensi dei legali

La tariffa agganciata al tempo Vale l'importo vigente alla conclusione dell'incarico

Pagina a cura
di MARIA DOMANICO

L'onorario per l'avvocato diventa frequente oggetto di pronunce giurisprudenziali della Cassazione, anche alla luce di una generale difficoltà economica che riguarda un po' tutti i settori del paese, e pertanto i supremi giudici sono spesso chiamati a dire parole definitive su un tema che è di grande interesse per i professionisti impegnati nel settore legale.

Recentemente, nel mese di luglio e agosto, i giudici di piazza Cavour hanno pronunciato ben tre ordinanze volte proprio a chiarire aspetti che, sebbene alcuni già trattati in passato, meritavano ulteriori specificazioni, andando così a specificare quali tariffe applicare, quali norme tenere a riferimento e, infine, il ruolo che il giudice potrebbe avere nel determinare una liquidazione di spese.

Si applicano le tariffe vigenti all'epoca della conclusione dell'attività professionale

Nello scorso mese di luglio i giudici della Corte di cassazione (sez. VI civile - 1) hanno pronunciato una interessante ordinanza (n. 18680) secondo la quale la disciplina dettata dall'art. 1, c. 1, dm 20.7.2012,

n. 140 (rubricato «Disposizioni generali», che prevede che «L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso»), non si applica nel caso in cui il rapporto professionale (e comunque l'attività professionale) imputabile al suo prestatore possa dirsi esaurita anteriormente alla sua entrata in vigore. Pertanto secondo gli Ermellini, logica conseguenza sarà l'applicabilità delle tariffe forensi vigenti all'epoca del concludersi dell'attività professionale, e anche l'accertamento del credito dovrà essere condotto alla stregua di una verifica della congruità dei compensi e delle altre voci sulla base del diverso parametro di cui al dm n. 127 del 2004.

Il thema decidendum sottoposto all'attenzione dei

giudici di piazza Cavour vedeva un avvocato che aveva domandato l'ammissione al passivo di una determinata somma a titolo di compensi maturati per le prestazioni professionali relative ad attività di assistenza giudiziale a una società fallita, e impugnava il decreto del tribunale con cui era stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento.

Il tribunale aveva ritenuto che, risultando dalla documentazione in atti che le prestazioni professionali rese non si erano concluse al momento della dichiarazione del fallimento (ad eccezione di un giudizio per il quale erano state riconosciute le spese legali liquidate in sentenza), il credito per il quale il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo doveva essere calcolato tenendo conto dei criteri di cui al dm 140/2012 e così ridotto, apprezzate le prestazioni rese e i risultati ottenuti.

Non è illegittima, secondo la Suprema corte, la fissazione di un valore medio di liquidazione per scaglioni di riferimento

Per liquidare l'avvocato bisogna tenere presente il dm n. 140 del 2012

Sempre in tema di onorari per gli avvocati, ancora la Cassazione (sez. II civile), di nuovo con ordinanza (n. 20285) ha affermato lo scorso 23 agosto che: non è illegittima la fissazione, da parte del dm n. 140 del 2012, di un



ternazionale o sussidiaria, deducendo l'insufficienza della liquidazione operata dal giudice.

Il tribunale con ordinanza ha rigettato l'opposizione richiamando il principio secondo il quale in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del dm n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

valore medio di liquidazione per l'avvocato per scaglioni di riferimento, con la possibilità di aumento e di diminuzione, entro una percentuale predefinita, in considerazione della natura e della complessità della controversia e del pregio dell'opera prestata dal professionista, nonché, in tema di patrocinio a spese dello stato, della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Nella stessa sentenza in commento i giudici della Cassazione hanno ribadito il principio dettato dalla giurisprudenza secondo cui in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del dm n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui

la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e con riferimento a una prestazione professionale a tale data non ancora completata (si vedano Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405; Cass., sez. VI-3, 2 luglio 2015, n. 13628; Cass., sez. VI-2, 11 febbraio 2016, n. 2748).

La questione sottoposta all'attenzione degli Ermellini vedeva l'avvocato Tizio difensore di Caio, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato, che proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice, a conclusione di procedimento per il riconoscimento di protezione in-

Per le spese processuali il giudice potrebbe essere tenuto a specificare le voci riconosciute

E infine, ancora la Cassazione (sez. VI civile - 2, ordinanza del 23 agosto 2017, n. 20325) ha ribadito che in tema di spese processuali, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l'importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine

In materia di spese processuali, il giudice potrebbe essere tenuto a specificare gli importi riconosciuti a rimborso

al rispetto delle relative tabelle.

Con ordinanza il giudice di pace, chiamato a pronunciarsi su rinvio della Corte di cassazione

in merito al compenso dovuto per l'attività di patrocinio a spese dello stato svolta da Tizio in un giudizio riguardante l'espulsione di un cittadino extra comunitario, liquidava una determinata somma per i compensi e un'altra per le spese. Avverso tale ordinanza ha promosso ricorso per cassazione Tizio.

—© Riproduzione riservata—



I principi

MASSIMA

In tema di onorari per gli avvocati, si applicheranno le tariffe forensi vigenti all'epoca del concludersi dell'attività professionale

FONTE

Corte di cassazione, sez. VI civile – 1, ordinanza n. 18680/17; depositata il 27 luglio

Non è illegittima la fissazione, da parte del dm n. 140 del 2012, di un valore medio di liquidazione per l'avvocato per scaglioni di riferimento, con la possibilità di aumento e di diminuzione, entro una percentuale predeterminata, in considerazione della natura e della complessità della controversia e del pregio dell'opera prestata dal professionista

Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 20285/17; depositata il 23 agosto

In tema di spese processuali, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l'importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle

Corte di cassazione, sez. VI civile – 2, ordinanza n. 20325/17; depositata il 23 agosto

La ministra dell'Istruzione

Ricerca di base, Fedeli aumenta di 400 milioni i fondi agli atenei

DALLA NOSTRA INVIATA

CERNOBBIO Arrivano 400 milioni per la ricerca di base che viene svolta nelle università. La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli lo ha annunciato al Forum di Cernobbio.

«Ho già fatto un accordo con l'Istituto italiano di tecnologia di Genova: con il suo presidente e il suo direttore, — ha spiegato Fedeli —, abbiamo fatto un incontro più o meno a maggio ed è stato deciso che l'Iit mette 250 milioni a disposizione del Miur. Noi abbiamo trovato altri 150 milioni dentro alle varie possibilità di capitolo di spesa». Attualmente i fondi pubblici dedicati alla ricerca e all'università ammontano a 9,5 miliardi all'anno, una cifra ancora lontana dagli obiettivi europei del 3% del Pil. Il governo si sta dando da fare e la nuova cifra stanziata va in questa direzione. «Sono 400 milioni che, per una decisione e per responsabilità del Miur

— ha aggiunto Fedeli — mettiamo sulla ricerca di base quindi sui Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale, ndr), che vuol dire alla ricerca più importante, pura, libera per le università, con una particolare attenzione ai giovani ricercatori che possono entrare».

I 250 milioni che l'Iit mette a disposizione del sistema della ricerca sono il risultato di risparmi accumulati nei primi anni di vita dell'Istituto, tra il 2004 e il 2010, quando era ancora nella fase di startup. Al panel della Fedeli, a Cernobbio, ha partecipato anche il direttore scientifico dell'Iit, Roberto Cingolani, che ha sottolineato «la necessità dell'Italia di investire di più in ricerca e di adeguarsi a standard internazionali: sia nel reclutamento, che deve essere fuori dalla funzione pubblica, sia nella valutazione dei risultati».

Francesca Basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Al Forum

La ministra dell'Istruzione e dell'università, Valeria Fedeli, era al Forum di Cernobbio

